

CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

L'anno 2008, il giorno 30 del mese di Dicembre in Caltanissetta

TRA

- L'Unione Provinciale Agricoltori - Confagricoltura di Caltanissetta, rappresentata dal Presidente Maria Pia Piricò e dal Direttore Natale Giuseppe Gentile;
- La Federazione Provinciale Coldiretti, rappresentata dal Presidente Calogero Parrinello e dal direttore Antonio Ciotta;
- La Confederazione Italiana Agricoltori, rappresentata dal Presidente Giuseppe Valenza assistito dal Dr. Salvatore Norato.

E

- La FLAI-CGIL, rappresentata dal segretario generale Prov.le Rosario Di Prima;
- La FAI- CISL, rappresentata dal segretario generale Prov.le Alessandro Goto;
- La UILA- UIL, rappresentata dal segretario generale Prov.le Francesco Paolo Guida.

Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli, integrativo al patto nazionale del 6 luglio 2006 da valere su tutto il territorio della Provincia di Caltanissetta.

ART.1

Oggetto del contratto

Il presente Contratto Integrativo Provinciale di lavoro regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro in agricoltura, le imprese condotte in forma singola, societaria o associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse, comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, attività agrituristiche, attività di servizi di ricerca in agricoltura e faunistiche-venatorie- e gli operai agricoli da esse dipendenti, ed integra il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006.

Il CIPL si applica in particolare alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del C.C. e dalle disposizioni della nuova legge di orientamento, nonché le nuove figure e attività connesse riconosciute dalle disposizioni di legge vigenti.

ART.2

Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2008 e andrà a scadere il 31/12/2011.

ART.3

Relazioni Sindacali

Le parti concordano di istituire un Osservatorio Provinciale sul mercato del lavoro e sullo sviluppo del settore agricolo, che svolge le funzioni previste dall'art. 6 del C.C.N.L.

L'Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio di 6 membri, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.

Le parti si impegnano a costituire l'Osservatorio Provinciale entro 90 giorni dalla stipula del CIPL.

Art. 4

Struttura salario contrattuale provinciale – Alloggio e annessi

Per gli operai a tempo indeterminato, il salario contrattuale provinciale è costituito dal salario base conglobato, inteso come tale quello base più la contingenza maturata al primo maggio 1986 più l'EDR più l'ex integrativo provinciale congelato e dagli aumenti contrattuali.

Per gli operai a tempo determinato, al salario come sopra indicato occorre aggiungere il terzo elemento come descritto dall'art.45 del CCNL nella misura del 30,44% da calcolarsi sul salario contrattuale, esclusa l'eventuale indennità di percorso e il TFR nella misura prevista dal CCNL.

In riferimento all'art. 45 del CCNL e agli usi e consuetudini locali, qualora le esigenze dell'azienda lo richiedano, agli operai a tempo indeterminato verrà concesso l'uso dell'alloggio con l'impegno di risiedere presso l'azienda dove viene svolto il lavoro.

Art.5

Assunzione e Riassunzione

L'assunzione degli operai è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.

L'assunzione a tempo determinato può avvenire con contratto di lavoro a termine:

- 1) per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, o per fase lavorativa, o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto (vedi lettera "a" artt.18 e 19 del CCNL);
- 2) per l'esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno, con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate annue, nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione (vedi lettera "b" artt. 18 e 19 del CCNL);
- 3) di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo (vedi lettera "c" artt. 18 e 19 del CCNL).

Per "fase lavorativa" si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia (es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).

L'assunzione viene effettuata con garanzia di occupazione per l'intera fase lavorativa con le eccezioni previste dall'art. 10 del CCNL ed anche per grave crisi commerciale, del comparto economico più rilevante per l'azienda, per guasti tecnici a macchinari agricoli, impianti irrigui e di lavorazione, e con garanzia di salario per il lavoro effettivamente prestato.

Gli operai potranno essere impiegati in più fasi lavorative. Se la variazione della fase lavorativa avviene nel corso della giornata, il lavoratore conserva il trattamento economico originario limitatamente a una giornata.

I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 10 del CCNL, hanno diritto ad essere riassunti per l'esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende, con le modalità previste dalle disposizioni di cui all'art. 8/bis della legge n. 79/83 e successive modifiche e integrazioni. Nella riassunzione si terrà conto della professionalità, dell'anzianità di servizio e della situazione di famiglia.

ART. 6

Lavoratori Extracomunitari

Per l'assunzione dei lavoratori extracomunitari valgono le norme di leggi vigenti, tenendo presente l'esigenza di dare precedenza nell'assunzione alla manodopera locale.

ART.7

Pari Opportunità

Valgono le norme e le disposizioni di legge attualmente vigenti.

Art. 8

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. Esso può essere articolato in 6 giorni con orario giornaliero di 6 ore e trenta o in 5 giorni con 8 ore giornaliere per 4 giorni e 7 ore per il quinto, privilegiando la riduzione di un'ora nella giornata di venerdì, salvo diversi accordi.

L'orario di lavoro giornaliero inizia e termina nel centro aziendale o nel luogo di lavoro precedentemente assegnato dal datore di lavoro.

E' consentito un diverso svolgimento del calendario orario giornaliero, settimanale o mensile, nel limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore previa comunicazione al lavoratore.

Il recupero delle ore dovrà essere effettuato entro il periodo di riferimento di 12 mesi. Qualora il recupero delle ore lavorate in eccesso non venga effettuato entro detto periodo, le residue ore saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

Art. 9

Contratto Week End

Per le attività agrituristiche possono essere stipulati contratti di lavoro week end, con prestazione lavorativa limitata ai giorni di sabato e di domenica. In tal caso l'orario di lavoro ordinario che i lavoratori possono essere chiamati a svolgere è fissato nel limite massimo di 20 ore settimanali da ripartirsi tra il sabato e la domenica.

Art. 10

Riposo settimanale e ferie

Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la Domenica.

Se, per esigenze d'azienda, si ritiene necessaria la prestazione di lavoro in coincidenza con la Domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.

Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve essere assicurato un riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Il periodo minimo di riposo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.

Quando per particolari esigenze aziendali, non fosse possibile il godimento del riposo settimanale normale, vanno individuate e concordate tra le parti diverse modalità di godimento a livello aziendale.

Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative.

Art. 11

Classificazione Operai Agricoli

Per quanto di competenza della contrattazione provinciale, secondo le norme di rinvio del CCNL e con riferimento alle declaratorie, profili professionali e livelli di cui all'Art. 27 del vigente CCNL, in ragione del fatto che in questi anni si sono sviluppati nuovi settori produttivi e nuovi processi lavorativi e tecnologici con effetti positivi per la crescita professionale degli operai e per la nascita di nuove figure professionali si concorda la nuova scala classificatoria con i seguenti profili, mansioni e livelli:

Area 1^ - declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

Area 2^ - declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali, acquisite per pratica o per titolo, ancorchè necessitanti di un periodo di pratica

Area 3^ - declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di Capo, viene determinata una maggiorazione salariale del 5% su paga base.

AREA 1^ - DECLARATORIA

➤ Livello "a" - ex Specializzati super

- Ibridatore - selezionatore
- Conduttore - meccanico di macchine agricole complesse
- Conduttore - meccanico di autotreni e autoarticolati
- Aiutante di laboratorio
- Potatore "artistico"
- Innestatore (capace di eseguire tutti i tipi di innesto)
- Giardiniere
- Conduttore di caldaie a vapore con certificato di abilitazione
- Giardiniere artistico
- Cantiniere
- Preparatore di miscele per trattamenti antiparassitari"
- Coordinatore e gestore delle aziende agrituristiche
- Responsabile attività sportive agrituristiche
- Responsabile di scuderia con funzione di istruttore
- Responsabile tecnico nello scavo di pozzi e vasche di irrigazione
- Responsabile addetto alla lavorazione dei prodotti agricoli.
- Responsabile di servizi di ricerca

➤ Livello " b " - ex Specializzati

- Vivaisti e addetti ai semenzai
- Potatori
- Innestatori e ibridatori
- Preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari
- Selezionatori di piante innestate
- Conduuttori patentati di autotreni - automezzi – trattori – autocarri - autobus
- Conduuttori di caldaie con patente diversa dal 1° e 2° grado
- Falegname
- Muratore
- Responsabile di magazzino
- Elettricisti
- Spedizionieri
- Costruttori di serre
- Mungitore con mezzi meccanici
- Guardiano di riserva faunistica e venatoria
- Selezionatore di prodotti ortofrutticoli
- Impiantatore di vigneti e frutteti
- Collaboratore dei servizi di ricerca
- Impiantatore di serre
- Potatori e innestatori
- Addetto alle colture in serra e orticole pregiate (carciofeti, etc.)
- Floricoltore specializzato
- Responsabile funzionamento impianti per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici
- Responsabile della selezione e confezione dei prodotti agricoli per la commercializzazione
- Pastorizzatore
- Sterilizzatore di terreni
- Addetto produzione burro
- Casaro
- Capo stalla
- Mietitrebbiatore
- Autista
- Meccanico specializzato
- Responsabile manutentore o manutentore unico
- Capo frantoiano
- Autista di muletti
- Frigorista elettricista addetto alle celle frigo
- Addetto agli impianti antigrandine e antigelo
- Capo irrigatore
- Responsabile dei lavori idraulico forestali e di bonifica montana
- Addetto alla costruzione di gallerie filtranti, apertura di pozzi o canali di scolo sagomati, gradoni e stradelle di servizio e muri a secco
- Addetto agli allevamenti e alla trasformazione dei derivati
- Addetto ai lavori di ruspa
- Cuoco aziende agrituristiche e Aziende Agricole singole e associate
- Esperti addetti all'accoglienza nelle aziende agrituristiche e Agricole - singole e associate
- Addetto alla macchina raccogli uva
- Addetto alla tostatura delle barrique

- Addetto alla produzione di bioenergie
- Addetto al turismo equestre
- Addetto alla piscina
- Addetto agriturismo
- Addetto alla "fattoria didattica"
- Addetto alle attività ricreative
- Addetto ai corsi e agli incontri culturali
- Esperto coltivazioni biologiche.
- Esperto alla lavorazione di carni e derivati
- Esperto alla lavorazione di carni di volatili e conigli
- Esperto alla lavorazione e conservazione patate per conservazione - surgelati
- Esperto alla produzione di succhi di frutta e ortaggi
- Esperto alla lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (marmellate, etc.)
- Esperto alla produzione di latte crudo
- Esperto al trattamento igienico del latte
- Esperto alla produzione dei derivati del latte
- Esperto alla produzione di farine e derivati
- Esperto alla produzione di aceto
- Esperto alla produzione di erbe aromatiche
- Esperto alla produzione di piante officinali
- Esperto alla produzione di vini da tavola
- Esperto alla produzione di vini speciali
- Esperto nell'imbottigliamento dei vini etc.
- Esperto alla produzione e alla lavorazione dell'olio
- Esperto all'imbottigliamento dell'olio
- Esperto alla coltivazione in serre e tunnel
- Esperto alla coltivazione orticola a pieno campo
- Esperto alla produzione di frutta in guscio e derivati
- Esperto gestione sistemi di fertilizzazione e climatizzazione automatizzate in ambiente protetti
- Esperto all'allevamento ittico - pescaturismo -ittiturismo
- Esperto lavorazione dei prodotti ittici e commercializzazione
- Esperto alla selvicoltura e allevamento come ciclo biologico fondo bosco
- Esperto ambientale
- Esperto alla degustazione di prodotti tipici
- Esperto alla organizzazione di attività per visite aziendali - didattiche- culturali - sportive
- Esperto alla divulgazione degli itinerari enogastronomici
- Esperto alla manutenzione e funzionamento pannelli solari
- Esperto Apicoltore
- Esperto selezionatore delle specie avicole
- Esperto controllo maturazione uva

AREA 2^ - DECLARATORIA

- Livello "c" Ex Qualificati Super
 - Addetti agli impianti termici
 - Addetti all'irrigazione
 - Aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze.

➤ Livello “d” Ex Qualificati

- Tutti gli aiuti degli operai di cui al livello “b”
- Preparatori di acqua da irrorazione
- Irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari
- Imballatori
- Conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi
- Trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla
- Conduttore di macchine agricole
- Conduttore di automezzi leggeri fornito di patente
- Addetto alla sorveglianza e al controllo dell’azienda, custode
- Aiuto innestatore in grado di provvedere alla preparazione di marze
- Addetto alle coltivazioni orticole non classificato negli specializzati
- Addetto al governo e custodia del bestiame anche nelle aziende agrituristiche
- Incassettatore di frutta e ortaggi
- Preparatore di mangimi
- Giardiniere
- Addetto alla manutenzione di verde pubblico e privato
- Operatore addetto lavorazione olive (frantoi)
- Aiuto addetto coltivazione ortoflorovivaistiche
- Aiuto esperto coltivazioni biologiche
- Aiuto addetto aziende faunistiche venatorie
- Aiuto addetto alla preparazione e somministrazione della mensa aziendale
- Addetto alle aziende singole o associate che si dedicano al Bed & Breakfast
- Aiuto addetto alla foresteria delle aziende agrituristiche
- Addetto di sala, cameriere
- Aiuto addetto alla foresteria delle aziende agricole singole o associate
- Fungicoltore
- Avicoltore
- Addetto alla potatura verde
- Addetto alla mensa delle aziende Agricole
- Aiuto addetto alla cucina
- Addetto alla vendita di prodotti aziendali
- Addetto ai lavori di piccola manutenzione
- Addetto alla portineria diurna e notturna

AREA 3^ - DECLARATORIA

➤ Livello “e”

Ex Comuni A

Operai addetti a lavorazioni agricole generiche che non necessitano di specifiche professionalità e/o competenza non comprese nelle qualifiche superiori. Inoltre sono inclusi in questa declaratoria gli operai addetti alla raccolta dei prodotti in serre; gli addetti alla raccolta dei carciofi; gli addetti all’aiuto della potatura verde e degli animali in genere.

- Addetto agli spazi aperti (Aziende Agrituristiche)

- Addetto alle pulizie e alla preparazione e sistemazione degli alloggi in aziende agrituristiche
- Addetto alle pulizie e alla preparazione e sistemazione degli alloggi in aziende agricole
- Manovale

Ex Comuni B

Addetti alla raccolta di tutti i prodotti agricoli e zootecnici in genere ex art.54, nel corso dell'anno solare:

- ortofrutticoli, viticoli (uva da tavola e da mosto), orticoli, frutta secca in genere, fave e piselli verdi freschi, uliveti, agrumeti, fieno, paglia

Art. 12

Aumenti Salariali e Riparametrazione

Le parti convengono un aumento salariale del 5,50 % ripartito per la durata del presente C.I.P.L.

Tale aumento verrà calcolato proporzionalmente sulle retribuzioni come da allegate tabelle, con le seguenti scadenze:

- 3 % con decorrenza dal 1° Gennaio 2009
- 2,5 % con decorrenza dal 1° Gennaio 2010

Sia l'aumento del 1° gennaio 2009 e sia quello del 1° gennaio 2010, vanno calcolati sull'importo dei salari contrattuali provinciali che risultano in vigore alla data del 31 dicembre 2007.

Art.13

Giorni festivi - Operai agricoli

Sono considerati festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1. il primo dell'anno
2. il 6 gennaio, Epifania del Signore
3. il 25 aprile, Anniversario della Liberazione
4. il giorno del lunedì dopo Pasqua
5. il 1° maggio, festa del lavoro
6. il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica
7. il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B.V. Maria
8. il 1° novembre, giorno di Ognissanti
9. il 4 novembre, giorno dell'Unità nazionale
10. l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione
11. il 25 dicembre, giorno di Natale
12. il 26 dicembre, S.Stefano
13. la festa del Patrono del luogo.

Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90.

Art. 14

Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli

Si considera:

- a) **lavoro straordinario**, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro;
- b) **lavoro festivo**, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'art. 36 del vigente CCNL;
- c) **lavoro notturno**, quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00, nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00, nei periodi in cui è in vigore l'ora legale.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.

Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.

Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:

- lavoro straordinario	25%
- lavoro festivo	35%
- lavoro notturno	40%
- lavoro straordinario festivo	40%
- lavoro festivo notturno	45%

Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale ed eventuali generi in natura, come definito all'art. 45 del CCNL.

Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.

Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.

Per speciali lavori eseguiti di notte (raccolta uva e frantoi aziendali; cantina; raccolta prodotti ortofrutticoli; raccolta, pressa, imballatura e trasporto palla e fieno; lavoro svolto presso aziende agrituristiche) viene stabilito che non si farà luogo alle maggiorazioni ordinariamente previste per il lavoro notturno, ma ad una maggiorazione del 20%.

Art.15

Banca delle ore

E' consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare

compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda e del mercato entro i termini e con le modalità di seguito definite:

- nei primi 6 mesi dall'espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra azienda e lavoratore. Trascorso tale termine il lavoratore ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso alla azienda di almeno 5 giorni lavorativi.

Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 24 mesi dal predetto espletamento.

Art. 16

Rapporto di lavoro a tempo parziale

Le parti convengono che i presupposti e le modalità per l'attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono:

- a) volontarietà delle parti;
- b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere;
- c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all'orario ridotto.

La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati:

- A) la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell'art.12 del CCNL;
- B) la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità;
- C) l'inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all'entità della prestazione;
- D) ogni altra modalità di impiego.

La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi:

- per prestazioni settimanali: 24 ore
- per prestazioni mensili: 72 ore
- per prestazioni annuali: 500 ore

In attuazione di quanto previsto dall'art. 14 del vigente C.C.N.L. limitatamente alle figure professionali operanti in attività connesse di agriturismo la durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi:

- per prestazioni settimanali: 12 ore
- per prestazioni mensili: 36 ore
- per prestazioni annuali: 250 ore

Art. 17

Diritti Sindacali, R.S.U.

Le parti fanno riferimento all'art. 75 del vigente C.C.N.L.

Art. 18

Quote sindacali per delega

L'azienda è tenuta dietro lettera /delega sottoscritta dal lavoratore interessato, ad operare la trattenuta dell'1% per contributi sindacali ed a versarle all'Organizzazione Sindacale, firmataria del presente contratto, cui il lavoratore è iscritto, secondo le modalità che l'O.S. comunicherà.

La delega può essere consegnata direttamente dal lavoratore ovvero inviata dalla O.S. cui appartiene.

Art. 19

Contributo contrattuale

I datori di lavoro ed i lavoratori a titolo di assistenza contrattuale, sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni Sindacali nazionali e provinciali stipulanti il presente Contratto provinciale, un contributo pari allo 0,50 %, come da Convenzione INPS del 20/03/98, per ogni giornata di lavoro.

La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata, unitamente alla propria.

Le tabelle salariali debbono contemplare tra le altre trattenute al lavoratore, anche quella del contributo di assistenza contrattuale per ogni giornata di effettivo lavoro.

Art. 20

Rimborso spese

I lavoratori che comandati a prestare servizio fuori dell'azienda, sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi di spesa, per un ammontare massimo di € 16,00 per vitto e di € 38,00 per alloggio.

In via sperimentale e per la durata del presente contratto provinciale, i lavoratori che sono comandati fuori dall'azienda, ad una distanza superiore ai 150 km tra andata e ritorno, ma che rientrano per pernottare, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio e vitto) previa presentazione di regolari giustificativi di spesa, per un ammontare massimo di Euro 22,00 per il vitto.

Art. 21

Indennità di percorso

Qualora il lavoratore non può servirsi di mezzi pubblici e il datore di lavoro non può mettere a disposizione un mezzo di trasporto, al lavoratore verrà corrisposto un rimborso pari al 1/5 del costo della benzina, dopo i 4 Km. di andata e ritorno complessivamente a partire dal sito comunale, ove espressamente richiesto.

Tra le parti firmatarie del presente contratto saranno stipulati degli accordi in deroga al presente articolo, per sostenere particolari esigenze delle aziende agricole.

Art. 22

Cottimo

Quando il lavoro viene eseguito a cottimo, al lavoratore dovrà essere consentito un guadagno minimo non inferiore al 20% in più della normale retribuzione.

Art. 23

Premio di produttività

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro 120 gg. dalla data di stipula del presente contratto al fine di determinare modalità, tempi e condizioni per fissare l'aliquota relativa al premio di produttività.

Art. 24

T.F.R.

Per quanto attiene i lavoratori a tempo indeterminato le Parti fanno riferimento alle disposizioni normative previste dal C.C.N.L.

Per quanto riguarda i lavoratori a tempo determinato compete il T.F.R. per l'effettivo lavoro ordinario svolto, pari all'8,63% calcolato sulla paga base conglobata prevista dal presente contratto provinciale di lavoro.

Art. 25

Raccolta di prodotti sulla pianta

Il titolare dell'azienda, nel caso di vendita del prodotto sulla pianta, deve darne comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Nel contratto di vendita dovrà prevedersi la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori già dipendenti dell'azienda agricola.

In relazione all'estendersi dell'intervento di imprese non agricole in attività colturali proprie del processo agricolo, specie attinenti la raccolta dei prodotti, il Ministro del Lavoro¹ sottolinea che - in applicazione delle leggi vigenti - i lavoratori impiegati in queste attività sono da considerare agricoli e che queste aziende sono tenute ad applicare il più favorevole inquadramento di cui godono i lavoratori ai fini normativi, salariali, previdenziali ed assistenziali.

Art. 26

Interruzioni - Recuperi - Operaio agricolo

L'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata.

¹ Nota del Ministero contenuta nel CCNL del 6 luglio 2006

Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate, saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione.

Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art.8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 27

Permessi per formazione continua

In applicazione dell'art.33 del CCNL, al fine di rendere effettiva la formazione continua anche per gli operai a tempo determinato, necessaria ed indispensabile per migliorare il livello professionale dei lavoratori specie per le nuove figure scaturenti dai nuovi processi tecnologici e produttivi, l'azienda concorderà con i lavoratori programmi e percorsi formativi nonché tempi e modalità di svolgimento.

Art. 28

Permessi per recupero scolastico

In applicazione dell'Art. 35 del vigente CCNL, i lavoratori a tempo determinato concorderanno con l'azienda interessata, le modalità per rendere effettiva la partecipazione ai corsi di recupero scolastici.

I lavoratori a tempo determinato che frequentano i corsi, per usufruire dei permessi devono presentare:

- a) Certificato di iscrizione rilasciato dall'Ente e/o dalla scuola;
- b) Certificato trimestrale di frequenza.

Art.29

Permessi straordinari

Ai donatori di sangue viene concessa una giornata di permesso retribuito da usufruirsi secondo le modalità previste dalla legge 13/07/1967 n. 584.

Il permesso matrimoniale retribuito spettante è di 15 giorni.

Viene concessa una giornata di permesso retribuito al lavoratore, padre, per il giorno del parto per coinvolgerlo alla cura dei figli fin dalla nascita.

Art.30

Norme Disciplinari

Fermo restando quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art. 72 del vigente CCNL, si individuano le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e le misure di queste:

1. Multa fino ad un massimo di 2 ore di paga nei seguenti casi:
 - a) Chi, senza un giustificato motivo, ritardi l'inizio, sospenda o anticipi la cessazione della prestazione lavorativa;
 - b) Chi, per negligenza, arrechi danno non grave all'azienda.

2. Multa fino ad un massimo di due giorni di paga nei seguenti casi:
- a) Per assenza ingiustificata;
 - b) Per recidività senza giustificato motivo di ritardo dell'inizio lavoro, sospensione o anticipo della cessazione della prestazione lavorativa;
 - c) Per abbandono, senza giustificato motivo, del posto di lavoro;
 - d) Per danni gravi, addebitabili a negligenza del lavoratore, arrecati all'azienda oltre, naturalmente al risarcimento del danno dovuto.

Gli importi delle multe che non rappresentano risarcimento di danno saranno versati alla Cassa Extra Legem.

Le contestazioni disciplinari dovranno essere comunicate entro 2 giorni dal loro verificarsi. Contro le contestazioni disciplinari il lavoratore potrà, entro 5 giorni dalla comunicazione delle stesse, dare proprie giustificazioni scritte o ricorrere alla propria Organizzazione sindacale per farsi assistere. L'azienda potrà accogliere le giustificazioni o confermare la contestazione e l'eventuale provvedimento adottato entro i cinque giorni successivi alle giustificazioni. Contro il provvedimento disciplinare adottato dall'azienda, il lavoratore potrà farsi assistere dalla propria Organizzazione sindacale, la quale, con le modalità previste dall'art. 83 del vigente CCNL, esperirà il tentativo di amichevole componimento.

Art. 31

Lavori pesanti e nocivi

Sono considerati lavori pesanti: scasso a mano, trasporto e maneggio di pesi superiore a 15 Kg., abbattimento di alberi con mezzi non meccanici, abbacchiatura e lavori in acqua.

Sono considerati lavori nocivi: preparazione e somministrazione di antiparassitari, anticrittogamici, erbicidi ed insetticidi, di 1° e 2° classe, pulitura interna delle vasche da vino della feccia, pulitura stalle e lavori in concimaia, lavori svolti nei silos, lavori svolti nelle serre.

Art. 32

Riduzione orario di lavoro per lavori pesanti e nocivi

Va operata la riduzione dell'orario di lavoro di 2 ore e 30 per tutti i lavori pesanti e nocivi. Agli operai per il periodo di cui vengono adibiti a lavori pesanti e/o nocivi, sarà corrisposta una maggiorazione del 10%.

Art. 33

Tutela della salute dei lavoratori

Le parti si impegnano a porre in essere le iniziative necessarie affinché le aziende e i lavoratori applichino pienamente e concretamente le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla legge (D.Lgs. 81/08) e dal vigente C.C.N.L. (art. 64).

Art. 34

Sicurezza, ambiente di lavoro e salute

Comitato paritetico provinciale

E' istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente accordo.

Orientativamente tale comitato avrà i seguenti compiti:

- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con la formazione prevista;
- promozioni di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavoratori dipendenti.

Le parti si impegnano ad individuare i fondi per la disciplina dell'articolo stesso.

Art.35

CIMI - Cassa Integrazione Extra - Legem

Le parti si impegnano a recepire e attuare le modifiche che verranno determinate a livello nazionale, ed a quanto stabilito dal consiglio provinciale della Cassa, per quanto attiene la integrazione del trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli.

Art. 36

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del CCNL di categoria vigente.

Art. 37

Esclusività di stampa.

Il presente C.C.P.L. conforme all'originale è stato redatto dalle parti stipulanti,le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di legge. E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.

Art. 38

Deposito contratto

Copia del presente contratto integrativo provinciale viene depositato presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Caltanissetta, il quale è tutore per l'osservanza delle norme in esso contenute.

Norma Transitoria

In deroga all'art. 80 del CCNL ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto (in via sperimentale per la vigenza del presente contratto) potrà avvalersi, per i membri di organismi direttivi provinciali, che svolgono lavori agricoli alle dipendenze di enti locali e regionali impegnati anche in aziende che esplicano attività di cui all'art. 1 del presente Contratto, di un monte ore mensili pari a 100 ore, per non più di cinque mesi nell'arco di un anno, da utilizzare come permessi retribuiti cumulabili secondo le modalità previste dal CCNL. Alla scadenza del presente Contratto, i firmatari valuteranno la opportunità di ridiscutere il contenuto della presente norma transitoria.

Le OO.SS., si riservano in sede di trattativa di modificare, aggiungere ed integrare la piattaforma di cui sopra, in relazione alla variazione di norme legislative o accordi nazionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. L'Unione Provinciale Agricoltori
Confagricoltura

p. La FLAI - CGIL

p. La Federazione Prov.le Coldiretti

p. La FAI - CISL

p. La Confederazione Italiana Agricoltori

p. La UILA - UIL

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
per gli operai agricoli della Provincia
di Caltanissetta del 30 Dicembre 2008

Tabella salariale in vigore dal 01 Gennaio 2009
Operai agricoli a tempo indeterminato

QUALIFICHE	PAGA BASE CONGLOBATA
1^ AREA	
Liv. A-Specializ.Super	€ 1.281,85
Liv. B- Specializ.	€ 1.235,16
2^ AREA	
Liv .C-Qualificato Super	€ 1.173,80
Liv. D- Qualificato	€ 1.132,89
3^ AREA	
Liv. E Comuni	€ 1.035,09

Trattenute dal 1° Gennaio 2008:

- Fondo Pensioni 8,84
- CAC 0,20
- CIMI 0,40

N.B.: Per il fondo Pensioni occorre effettuare le variazioni sulla base degli aggiornamenti che si verificano nel corso degli anni.

p. L'Unione Provinciale Agricoltori
Confagricoltura

p. La FLAI - CGIL

p. La Federazione Prov.le Coldiretti

p. La FAI - CISL

p. La Confederazione Italiana Agricoltori

p. La UILA - UIL

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
per gli operai agricoli della Provincia
di Caltanissetta del 30 Dicembre 2008

Tabella salariale in vigore dal 01 Gennaio 2009
Operai agricoli a tempo determinato

QUALIFICHE	PAGA BASE CONGLOBATA	3° ELEMENTO 30.44%	TOTALE
1^ AREA			
Liv. A-Specializ.Super	49,54	15,07	64,61
Liv. B- Specializzato	47,67	14,51	62,18
2^ AREA			
Liv. C-Qualificato Super	46,10	14,03	60,13
Liv. D- Qualificato	43,78	13,32	57,10
3^ AREA			
Liv. E -Comune A	39,99	12,17	52,16
Comune B	28,06	8,54	36,60

Note: TFR = 8,63% su colonna 1

Trattenute dal 1° Gennaio 2008:

- Fondo Pensioni 8,84
- CAC 0,20
- CIMI 0,40

N.B.: Per il fondo Pensioni occorre effettuare le variazioni sulla base degli aggiornamenti che si verificano nel corso degli anni.

p. L'Unione Provinciale Agricoltori
Confagricoltura

p. La FLAI - CGIL

p. La Federazione Prov.le Coldiretti

p. La FAI - CISL

p. La Confederazione Italiana Agricoltori

p. La UILA - UIL

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
per gli operai agricoli della Provincia
di Caltanissetta del 30 Dicembre 2008

Tabella salariale in vigore dal 01 Gennaio 2010
Operai agricoli a tempo indeterminato

QUALIFICHE	PAGA BASE CONGLOBATA
1^ AREA	
Liv. A-Specializ.Super	€ 1.312,96
Liv. B- Specializ.	€ 1.265,14
2^ AREA	
Liv .C-Qualificato Super	€ 1.202,29
Liv. D- Qualificato	€ 1.160,39
3^ AREA	
Liv. E Comuni	€ 1.060,22

Trattenute dal 1° Gennaio 2008:

- Fondo Pensioni 8,84
- CAC 0,20
- CIMI 0,40

N.B.: Per il fondo Pensioni occorre effettuare le variazioni sulla base degli aggiornamenti che si verificano nel corso degli anni.

p. L'Unione Provinciale Agricoltori
Confagricoltura

p. La FLAI - CGIL

p. La Federazione Prov.le Coldiretti

p. La FAI - CISL

p. La Confederazione Italiana Agricoltori

p. La UILA - UIL

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
per gli operai agricoli della Provincia
di Caltanissetta del 30 Dicembre 2008

Tabella salariale in vigore dal 01 Gennaio 2010
Operai agricoli a tempo determinato

QUALIFICHE	PAGA BASE CONGLOBATA	3° ELEMENTO 30.44%	TOTALE
1^ AREA			
Liv. A-Specializ.Super	50,74	15,44	66,18
Liv. B- Specializzato	48,83	14,86	63,69
2^ AREA			
Liv. C-Qualificato Super	47,22	14,37	61,59
Liv. D- Qualificato	44,84	13,64	58,48
3^ AREA			
Liv. E -Comune A	40,96	12,46	53,42
Comune B	28,74	8,74	37,48

Note: TFR = 8,63% su colonna 1

Trattenute dal 1° Gennaio 2008:

- Fondo Pensioni 8,84
- CAC 0,20
- CIMI 0,40

N.B.: Per il fondo Pensioni occorre effettuare le variazioni sulla base degli aggiornamenti che si verificano nel corso degli anni.

p. L'Unione Provinciale Agricoltori
Confagricoltura

p. La FLAI - CGIL

p. La Federazione Prov.le Coldiretti

p. La FAI - CISL

p. La Confederazione Italiana Agricoltori

p. La UILA - UIL